CONVENZIONE PER TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR con DM del 26.07.2004; GU del 03.08.2004, d'ora in poi denominato "Scuola" - con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 305- 00186 Roma, nella persona del Direttore e Rappresentante legale IRPPI srl Dott.ssa Valentina Battisti, nata a Roma, il 06/11/1968, P.Iva 11884731008

E

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, P.Iva 02268260904, rappresentata dal Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in viale San Pietro n. 10

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

<u> Art. 1</u>

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente L. 56/89 e successive disposizioni l'Azienda Ospedaliera e l'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata concordano che n° **1** allievo iscritto ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano annualmente il proprio tirocinio presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera, per un totale di 150 ore annue per ciascun allievo.

I nominativi degli allievi, che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati all'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera che provvederà a svolgere dei colloqui di valutazione, al fine di ammetterli a partecipare al tirocinio, presso le proprie unità operative.

Gli allievi, laureati in medicina o in psicologia, devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.

Art. 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1:

a) Le attività di tirocinio, saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia Integrata, all'approfondimento dell'ottica psicodinamica e psicofarmacologica ed alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dal Servizio. L'Azienda Ospedaliera assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

- b) Per ogni anno accademico, potranno accedere alle attività di tirocinio n° **1** allievi per un totale di 150 ore annue per ciascun allievo, anche cumulabili.
- c) Per ogni anno accademico, la Scuola comunicherà all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera i nominativi degli allievi aspiranti, che dietro approvazione di quest'ultima, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera in oggetto.
- d) Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda Ospedaliera e comunicati dai didatti della Scuola che offrono la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.
- e) Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale individuato dall'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera che avrà funzione di *tutor*, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze, secondo le conoscenze scientifiche della Scuola di appartenenza.
- f) Tale collaborazione non richiede alcun aggravio economico per l'Azienda Ospedaliera.

Art. 3

Prima dell'inizio del tirocinio gli allievi sono tenuti a stipulare (a carico della Scuola) una apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro gli infortuni presso l'INAIL in base alle indicazioni ricevute dalla Amministrazione della Azienda Ospedaliera.

Art. 4

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy riguardanti utenti e operatori;
- la dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale.

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

Art.5

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte

all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

Art. 6

La Scuola garantisce l'accesso gratuito per n. 2 operatori dell'Azienda Ospedaliera ad almeno 1 corso o seminario o convegno accreditato ECM organizzati annualmente dall'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata.

- accesso con riduzione del 50% degli operatori dell'Azienda Ospedaliera ai seguenti corsi:
 - 1. Corso biennale di Supervisione clinica in Gruppo
 - 2. Corso di Cinema e Psicopatologia
 - 3. Corso sul metodo della Psicoterapia Psicodinamica Integrata
- eventuali attività di ricerca su temi di comune interesse.

Art. 7

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano impegno di spesa da parte dall'Azienda Ospedaliero Universitaria

Art. 8

Al termine del tirocinio annuale l'Azienda Ospedaliero Universitaria provvederà a rilasciare un attestato di frequenza relativo alle 150 ore annue svolte in riferimento al tirocinio Legge 56/89.

Art. 9

II presente atto, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione, avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta durata triennale salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di bollo del presente atto, saranno a carico dell'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata.

Roma

Per l'Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata Il Direttore Dott.ssa Valentina Battisti

> Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Il Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano